



- VISTA** la nota p.e.c. prot. 43654 del 07/10/2020, con la quale il Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Ufficio Competizioni su Strada e Ordinanze Ambito Territoriale di Pordenone, ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione nr. PN 008/2020 relativo allo svolgimento nella giornata di sabato 10 ottobre 2020 della Competizione Sportiva Ciclistica denominata 56° GIRO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - 3° tappa San Vito al Tagliamento-Buja, con partenza da "viale Madonna di Rosa" a San Vito al Tagliamento alle ore 12.00 ed arrivo previsto alle ore 16.30 in piazza del Mercato a Buja (UD), che interesserà la viabilità per la Provincia di Udine i Comuni di: Ragogna, San Daniele Del Friuli, Majano, Osoppo, Buja, Treppo Grande, Arlegna, Montenars, Tarcento, Lusevera, Nimis e Magnano In Riviera, come da percorso di gara allegato alla autorizzazione nr. PN 008/2020;
- RILEVATO** che a seguito della ricezione della richiesta di pareri sopra indicata, non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura- UTG da parte degli Organi di Polizia;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione della circolazione, al passaggio dei concorrenti, nella giornata di sabato 10 ottobre 2020, come da tabella di marcia indicata dall' autorizzazione nr. PN 008/2020 ovvero fino all'arrivo dell'ultimo concorrente ritenuto in gara dai regolamenti sportivi, sul percorso propria competenza, della competizione sopraindicata, richiamando al riguardo, l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla citata autorizzazione di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Ufficio Competizioni su Strada e Ordinanze Ambito Territoriale di Pordenone che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
 - e' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
 - e' fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- e' vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.



DISPONE

altresi che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; ed all'osservanza delle disposizioni vigenti per il rischio del contagio da COVID – 19.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

i concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

i Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente provvedimento è sottoscritto dal sostituto del Dirigente Reggente dell'Area III di questa Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, giusta il combinato disposto delle norme di cui al Decreto Legislativo n.139/2000, al Decreto del Ministro dell'Interno 04/08/2005 e al decreto Prefettizio prot. n. 87233 del 19/11/2019.

Udine data protocollo
(generale del sistema)
Fascicolo 5478/2020

p. il Dirigente Reggente dell'Area III^a
il Viceprefetto
Dott.ssa S. Cavalieri